



a cura dell'avvocato
Roberta Borghini

Mal di pancia à la carte

Il celebre caso Leitner ha fatto da apripista: per un'intossicazione da salmonella, contratta nel ristorante di un villaggio in Turchia, la signorina austriaca ha visto riconosciuto dalla Corte di Giustizia CE un risarcimento comprensivo, oltre che dei danni fisici subiti, anche del danno morale causato dal mancato godimento della vacanza (sentenza 12

non deriva automaticamente dalla pacifica consumazione di uno o più pasti presso l'esercizio incriminato, dato che non è possibile escludere l'assunzione di altri cibi all'infuori di quelli somministrati dall'albergo nel quale si è alloggiati. Certo, sarebbe dirimente la prova scientifica che l'infezione si annidasse nelle vivande servite dall'esercizio o


nelle cucine, ma dipende in larga misura dalla tempestività del

l'intervento della pubblica autorità (che deve raccogliere campioni di cibo e procedere con tamponi e prelievi), nonché dalla circostanza fortuita che il cibo contaminato non sia stato nel frattempo smaltito o esaurito. Pertanto, non resta che affidarsi alle leggi statistiche: un'intossicazione di massa all'interno dello stesso hotel

in un ragionevole lasso di tempo depone chiaramente per la respon-

sabilità del soggetto che ha confezionato i pasti.

Sugli stessi binari è stato condotto il ragionamento della Suprema Corte che ha lasciato a bocca asciutta una sfortunata turista che si è recata in vacanza in un villaggio *all inclusive* ed è tornata a casa con un'infezione da salmonellosi. Vero è che, contemporaneamente, si erano avuti diversi casi di salmonella in persone che soggiornavano o lavoravano in comuni diversi nonché in diverse strutture alberghiere. Vero è, anche, che gli esami microbiologici eseguiti presso l'albergo avevano dato esito negativo. Ergo, secondo i giudici di legittimità, non esiste alcun "serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica alla luce del quale possa affermarsi che una persona che trascorre un periodo di vacanza presso un certo albergo, con la formula pensione completa, si astenga - in modo assoluto - dall'assumere alimenti in altri esercizi". Possibile, infatti, che durante tutta la vacanza la signora non avesse mangiato nemmeno un gelato, ottimo veicolo per la salmonella? (Cass. Civ., sez. III, 5 giugno 2007, n. 13082). ■



marzo 2002). Ma si tratta di un caso "da manuale", dato che, oltre alla sfortunata turista austriaca, altri clienti dello stessa struttura sono stati colpiti dagli stessi inconfondibili sintomi.

Nella stragrande maggioranza dei casi, invece, l'ospite "intossicato" che agisce in giudizio contro l'albergatore si vede negare ogni risarcimento poiché si trova investito di un onere della prova molto gravoso, che tecnicamente si chiama "prova diabolica": in altre parole, la responsabilità del gestore dell'albergo viene esclusa dai giudici se non riesce a fornire la prova certa che l'infezione sia stata generata dal consumo di pasti in hotel. Il che

Si è arreso all'evidenza statistica anche il Tribunale di Modena: all'esito di un banchetto nuziale, ben sessanta dei 158 invitati che presero parte al pranzo ebbero ad accusare nell'arco delle ore successive un disturbo da intossicazione alimentare, con vomito, crampi addominali, diarrea o febbre, sintomi per i quali un certo numero di partecipanti al simposio furono costretti a rivolgersi al pronto soccorso ospedaliero, rendendosi addirittura necessario il ricovero per uno di essi. Pur essendo i cibi analizzati e campionati il giorno seguente dall'Ufficio Igiene presso il ristorante risultati conformi alle norme in materia e non a rischio, "l'insorgenza delle problematiche di salute, che risulta essere avvenuta mediamente dopo 12 ore dalla partecipazione al pranzo, l'alta percentuale degli intossicati e la stagione estiva e calda depongono sul piano logico e razionale per ritenere il pranzo di nozze unico evento che aveva accumulato gli intossicati nelle ore precedenti, come la causa della tossinfezione alimentare riscontrata dai commensali". Con soddisfazione del padre dello sposo che, per pronuncia del giudice, si è visto esonerato dal pagamento del corrispettivo dello sventurato banchetto nuziale del figlio (sez. I, 19 giugno 2012, n. 964).

Se volete rivolgere qualche domanda all'avvocato Roberta Borghini potete scrivere a: avv.borghini@alice.it